

Legge regionale 25 febbraio 2016 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

Art. 2

(Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 a far data dall'1 giugno 2016 è istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, di seguito denominato Ente.
2. L'Ente è un ente funzionale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.

(1)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 19/2021